

Allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 1261 del 23.09.2016

1. Ambito di applicazione

1.1. Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, articolo 9, comma 1, lettera e): aiuti per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche.

1.2. Il regime di aiuti è stato registrato presso la Commissione Europea con il seguente numero: SA.46332(2016/XA).

2. Tipologia di intervento

2.1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione, anche per il tramite delle associazioni di allevatori, degli aiuti per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche. Sono considerati costi ammissibili:

- ✓ a) spese di iscrizione;
- ✓ b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;
- ✓ c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- ✓ d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- ✓ e) premi simbolici fino a un valore di euro 1.000,00 per premio e per vincitore.

3. Beneficiari

3.1. Possono beneficiare degli aiuti previsti gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento, anche per il tramite delle associazioni di allevatori.

4. Intensità dell'aiuto

4.1. Gli aiuti possono ammontare sino al 100% dei costi sostenuti, nell'ambito delle voci di cui al punto precedente 2.1.

5. Condizioni di ammissibilità

5.1. Gli aiuti sono concessi nell'ambito dei programmi di selezione delle specie di interesse zootecnico organizzati dalle associazioni di allevatori in relazione alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante “Disciplina della riproduzione animale”, in base alla competenza territoriale.

6. Limitazioni e divieti

6.1. Gli aiuti non vengono concessi agli allevatori che violano le norme della condizionalità relative al benessere animale ed all'anagrafe del bestiame per l'intero anno al quale le violazioni si riferiscono, fatta salva la possibilità di presentazione di scritti difensivi che devono essere accolti favorevolmente con la cancellazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. L'oblazione di eventuali sanzioni non estingue le violazioni ai fini della presente deliberazione.

7. Realizzazione degli interventi

7.1. Le iniziative ammesse ad agevolazione possono essere avviate solo successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

8. Vincoli

8.1. È obbligatoria l'iscrizione dei capi ai rispettivi libri Genealogici e la sottoposizione degli stessi ai controlli funzionali.

9. Modalità di pagamento

9.1. Qualora gli aiuti siano concessi per il tramite delle associazioni allevatori, gli uffici competenti provvedono ad erogare acconti sino al 90% della spesa ritenuta ammissibile; il restante 10% verrà poi erogato sulla base di idonea rendicontazione da parte delle associazioni stesse.

10. Revoca degli aiuti

10.1. Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli oppure qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine dell'ottenimento del contributo, fatte salve le responsabilità penali ai sensi di legge, sarà avviata la procedura di revoca dell'agevolazione concessa.

10.2. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito, maggiorato di una penale pari al dieci per cento del medesimo ammontare.

10.3. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

11. Controlli

11.1. Gli aiuti verranno concessi a seguito dell'effettuazione dei seguenti controlli:

- verifica preliminare, da parte dei funzionari degli uffici competenti, e attraverso il sistema delle anagrafi zootecniche, degli allevamenti e dei capi partecipanti ai programmi delle rassegne, dei concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche;
- verifica, da parte dei funzionari degli uffici competenti, dei requisiti di ammissibilità, con particolare attenzione al rispetto da parte degli allevatori partecipanti delle condizioni e normative in materia di benessere animale e della normativa in materia di anagrafe.

12. Procedimento amministrativo

12.1. Qualora gli aiuti siano concessi per il tramite delle associazioni allevatori, queste devono presentare specifici programmi entro il 31 marzo di ogni anno e, per l'anno 2016, entro il 30 settembre 2016.